



COMUNE DI OSTANA Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

OGGETTO: T.A.S.I. – Tributo Servizi Indivisibili: Determinazione aliquote e scadenze – Anno 2014.

L'anno Duemilaquattordici il giorno Quattordici del mese di Agosto, alle ore 16,00, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, i Signori:

1. LOMBARDO Giacomo - Sindaco
2. VAIRA Lucio
3. REINERI Aldo
4. GIULIANO Valter
5. BOVERO Maurizio
6. CHIRI Giovanni
7. LOMBARDO Michele
8. ALBERTI Enrica
9. RIBA Lido
10. AIME Alma
11. ABRATE Dario

Risultano assenti i Sigg.ri: Bovero Maurizio e Alberti Enrica.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Roberta RABINO, il Signor Giacomo LOMBARDO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 "Legge di Stabilità", è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dall'01.01.2014, basata su due presupposti impositivi:

- * uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- * l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Preso atto che la I.U.C. – Imposta Unica Comunale è composta da:

- * **IMU (Imposta Municipale Propria)** componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (commi da 639 a 640);
- * **TASI (Tributo Servizi Indivisibili)** componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali (commi di dettaglio dal 669 al 682);
- * **TARI (Tributo Servizio Rifiuti)** componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (commi di dettaglio dal 641 al 668);

Ricordato che la **TASI**:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'Imposta Municipale Propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto inoltre il Decreto Legge 06 Marzo 2014, n. 16, convertito in Legge n. 68 del 06.05.2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, Enti del S.S.N. destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.vo n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 06 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201, del 2011;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che: per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 Dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU; per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 14.08.2014, in vigore dal 1° Gennaio 2014 e delle sue componenti;

Richiamato in particolare l'art. 58, comma 4, del Regolamento, il quale stabilisce che le percentuali di ripartizione del tributo fra il possessore ed il locatore sono: per il possessore 70% e per il locatore il 30%;

Ritenuto, per l'anno 2014, di applicare l'aliquota di base della TASI pari all'1,8 per mille e per i soli fabbricati rurali strumentali pari all'1 per mille;

Stimato in €. 2.500,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'art. 56 del vigente Regolamento I.U.C., i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- * illuminazione pubblica;
- * manutenzione del verde;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, che riportano le risultanze finali:

ENTRATA:

CAP./ART. RISORSA STANZIAMENTO 2014
1.02.0083 – TASI – TASSA SERVIZI INDIVISIBILI

€ 2.500,00

SPESA:

CAP./INTERVENTO DESCRIZIONE INTERVENTO STANZIAMENTO 2014	
1.08.01.03 – SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	€. 1.000,00
1.08.02.03 – GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€. 1.500,00
Totale	€. 2.500,00

Ritenuto di stabilire per l'anno 2014 le scadenze per il pagamento della prima rata (acconto) al 16 Ottobre 2014 e il saldo entro 16 Dicembre 2014;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs.vo 28 Settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'interno del 19 Dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 Dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 Febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs.vo n. 267/2000,
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 Febbraio 2014),
- il Decreto con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 Aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014, che ha ulteriormente differito al 31.07.2014 il termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione 2014;
- l'ulteriore Decreto del Ministero dell'Interno 18.07.2014 che prevede l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione 2014 al 30.09.2014;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni

nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997”;

Viste:

- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 5343 in data 06 Aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 in data 28 Febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto il parere favorevole emesso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà i seguenti risultati: votanti n. 09, voti favorevoli n. 09, astenuti n. 0

DELIBERA

1. Di approvare l’aliquota di base della TASI pari all’1,8 per mille e l’aliquota per i fabbricati agricoli ad uso strumentale pari all’1 per mille.
2. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 06 Marzo 2014, n. 16.
3. Di stimare in €. 2.500,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra.
4. Di stabilire in €. 2.500,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come illustrati nella seguente scheda:

ENTRATA:

CAP./ART. RISORSA STANZIAMENTO 2014

1.02.0083 – TASI – TASSA SERVIZI INDIVISIBILI € 2.500,00

SPESA:

CAP./INTERVENTO DESCRIZIONE INTERVENTO STANZIAMENTO 2014

1.08.01.03 – SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI € 1.000,00

1.08.02.03 – GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 1.500,00

Totale € 2.500,00

5. Di dare atto che le percentuali di ripartizione del tributo fra il possessore ed il locatore sono: per il possessore 70% e per il locatore il 30%.
6. Di stabilire, per l'anno 2014, le scadenze per il pagamento della prima rata (acconto) al 16 Ottobre 2014 ed il saldo entro il 16 Dicembre 2014.
7. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 10 Settembre 2014.
8. Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (RABINO Dott.ssa Roberta)

IL SINDACO
F.to: (Giacomo LOMBARDO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Web dell'Ente oggi 30 Agosto 2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14 Settembre 2014, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

Ostana, li 30.08.2014

IL MESSO COMUNALE
F.to: (MAURINO Antonella)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 126, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, è divenuta esecutiva in data 09 Settembre 2014

- X Ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione;
- X Ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ostana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(RABINO Dott.ssa Roberta)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ostana, li 30.08.2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: (MAURINO Antonella)